



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

AVVISO per l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.165, di un elenco di esperti che, in caso di incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.

Il Direttore Generale

VISTA la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 della citata direttiva 2009/18/CE che stabilisce che *"l'organo inquirente è indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli"*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie che prevede, in ciascuno degli stati membri dell'Unione europea, l'istituzione di un Organismo investigativo con il compito di svolgere, in caso di incidenti o inconvenienti ferroviari, indagini finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione degli incidenti;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, ed in particolare il Capo V;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 4 che ha esteso le competenze investigative della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime anche a tutti i sistemi ad impianti fissi, quali metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, filobus, scale e marciapiedi mobili, ascensori impianti a fune, alla navigazione interna e a tutte

le reti ferroviarie funzionalmente isolate dalla rete ferroviaria nazionale e adibite a trasporto pubblico locale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera a), che prevede che la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime operi alle dirette dipendenze del Ministro per le infrastrutture e i trasporti svolgendo *"i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi"*;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, che prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il regolamento (UE) 2020/572 della Commissione del 24 aprile 2020 relativo al formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari;

VISTO il decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127, che individua i requisiti per l'iscrizione degli esperti nell'elenco di cui al presente avviso e i criteri atti a garantire l'indipendenza e la piena autonomia funzionale degli investigatori incaricati per lo svolgimento

di inchieste in caso di inconvenienti ed incidenti in campo ferroviario e su altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, nonché in campo di sinistri marittimi e per via d'acqua interne;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti Fg. 803 in data 13 marzo 2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime;

DECRETA

ART. 1

(Elenco degli esperti)

1. Presso la Direzione Generale per le investigazioni Ferroviarie e Marittime (DiGIFeMa) è istituito e aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50 e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, un elenco, distinto per settore di competenza, in cui sono iscritti esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, dei sistemi di trasporto a impianti fissi e in ambito marittimo, che, in caso di incidenti o sinistri, possono essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.
2. In relazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2011/1286 e dal regolamento (UE) 2020/572, l'elenco degli esperti contiene anche una apposita sezione di esperti in fattore umano che possano fornire all'organismo investigativo il loro contributo di analisi del fattore umano connesso al verificarsi degli incidenti che coinvolgono le diverse modalità di trasporto.

ART. 2

(Requisiti per l'iscrizione)

1. In **ambito ferroviario**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127, possono essere iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco di cui all'articolo 1 esperti in materia tecnica e normativa ferroviaria e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che non abbiano avuto, a far data dall'anno antecedente all'iscrizione nell'elenco, rapporti di lavoro o collaborazione, anche di natura occasionale, con:
 - a) gestori di infrastrutture ferroviarie e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - b) imprese ferroviarie e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - c) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA;
 - d) enti appaltanti lavori e forniture nei settori ferroviario, e degli impianti fissi;
 - e) aziende costruttrici o fornitrici di prodotti o servizi relativi al settore ferroviario, dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - f) organismi notificati nel settore ferroviario e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;

- g) organismi indipendenti ferroviari;
 - h) enti o autorità competenti in materia di regolazione nei settori dei sistemi di trasporto ferroviario e a impianti fissi.
2. In **ambito marittimo**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127, possono essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 esperti sul piano tecnico e della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, che non abbiano avuto, a far data dall'anno antecedente all'iscrizione nell'elenco, rapporti di lavoro o collaborazione, anche di natura occasionale, con:
- a) imprese armatoriali;
 - b) Autorità nazionale per la sicurezza marittima, individuata nel Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - c) enti appaltanti lavori e forniture nel settore marittimo;
 - d) aziende costruttrici o fornitrici di prodotti o servizi relativi al settore marittimo;
 - e) organismi notificati nel settore marittimo nonché organismi di certificazione delle navi autorizzati a operare per conto dall'amministrazione di bandiera italiana;
 - f) industrie navali: imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
 - g) enti o autorità competenti in materia di regolazione nel settore marittimo.

Non possono essere nominati esperti in materia di sicurezza della navigazione marittima, le persone che operino direttamente o indirettamente alle dipendenze di autorità di sistema portuale o dipendenti da organismi pubblici e autorità marittime che esercitano il controllo sui mari per la salvaguardia della vita umana, per la sicurezza della navigazione, per il corretto svolgimento delle attività economiche e per la tutela dell'ambiente marino.

ART. 3

(Criteri di indipendenza nello svolgimento dell'incarico)

1. La DiGIFeMa conferisce, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente avviso, l'incarico all'esperto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1. L'esperto può essere incaricato quale investigatore unico ovvero essere nominato presidente o componente nell'ambito di una Commissione di indagine, insieme ad altri esperti o personale dipendente della DiGIFeMa.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1, l'esperto, o il dipendente incaricato, attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quelli indicati dall'articolo 5 del decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127, e il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche al fine di comprovare l'assenza di conflitto di interesse.

ART. 4

(Modalità per l'iscrizione nell'elenco degli investigatori)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti interessati inoltrano alla DiGIFeMa, anche a mezzo di sistemi telematici certificati, domanda di iscrizione indicante il settore in cui si chiede l'iscrizione e gli ambiti di specializzazione posseduti, corredata, inoltre, dai seguenti documenti:
 - a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato europeo, in cui sono evidenziate le esperienze professionali specifiche per l'iscrizione nel settore delle investigazioni su incidenti o sinistri o fattore umano;
 - b) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si dichiara di:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o in analoghi registri dei paesi membri dell'Unione europea;
 - non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico;
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata qualificazione professionale e specializzazione, nei termini descritti nel *curriculum*;
 - aver maturato esperienza significativa nei settori dei sistemi di trasporto oggetto delle investigazioni per i quali si avanza richiesta di iscrizione negli elenchi dell'organismo investigativo nonché possedere un elevato grado di conoscenza delle relative normative di settore;
 - non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 2;
 - c) manifestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di DiGIFeMa.
2. Gli esperti interessati possono trasmettere l'istanza di iscrizione nell'elenco, compilando il Mod. 01 allegato al presente avviso, all'indirizzo di posta elettronica: digifema@mit.gov.it, oppure all'indirizzo pec: digifema@pec.mit.gov.it.
3. A seguito della ricezione dell'istanza, corredata della documentazione indicata al comma 1, la DiGIFeMa procede alla relativa istruttoria attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 9 maggio 2022, n.127.
4. All'esito dell'istruttoria, la DiGIFeMa procede ad un colloquio con il soggetto interessato, da svolgersi in presenza ovvero a mezzo di sistemi telematici.
5. Al termine del procedimento, il Direttore Generale della DiGIFeMa, con apposito decreto inviato all'interessato, provvede all'inserimento nell'elenco degli esperti. Parimenti, comunicazione all'interessato viene data nella ipotesi di negativo esito della istruttoria, in qualunque sua fase.
6. La procedura si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione dei termini secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. È fatto obbligo all'esperto iscritto nell'elenco di comunicare alla DiGIFeMa ogni significativa variazione dei requisiti indicati in presentazione dell'istanza.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127, è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1 nei casi di:
 - a) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) richiesta del diretto interessato.

ART. 5

(Affidamento dell'incarico di investigatore incaricato)

1. A seguito di incidente o inconveniente che si verifica in campo ferroviario e su altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, nonché in campo di sinistri marittimi e per via d'acqua interne, la nomina dell'investigatore incaricato, singolo o componente di Commissione d'indagine, avviene nel più breve tempo possibile.
2. Il Direttore Generale della DiGIFeMa provvede al conferimento dell'incarico al singolo investigatore o alla nomina della Commissione di indagine mediante l'adozione di un apposito decreto di conferimento che prevede:
 - a) l'oggetto dell'indagine relativa all'evento incidentale;
 - b) le modalità di esecuzione dell'incarico nonché di coordinamento con la Direzione delle attività investigative svolte dell'esperto incaricato;
 - c) il termine per l'inizio delle operazioni di indagine e per la presentazione della relazione finale di indagine ed eventuali termini per adempimenti intermedi;
 - d) i criteri per la determinazione e le modalità di erogazione del compenso e del rimborso delle spese.
3. Nelle ipotesi in cui ragioni di necessità richiedano lo svolgimento di attività urgenti e non ulteriormente differibili, e nelle more della formalizzazione del decreto di incarico di cui al comma 2, il conferimento dello stesso al singolo investigatore può essere anticipato a mezzo di apposita lettera di incarico.
4. L'affidamento dell'incarico di investigatore agli esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base dei criteri previsti dal decreto interministeriale 9 maggio, n. 127, concernenti la formazione e l'esperienza specifica in relazione alla tipologia di incidente o inconveniente; la disponibilità a svolgere prontamente l'incarico anche in relazione alla vicinanza dell'esperto al luogo dell'incidente; le esperienze professionali maturate nel settore del trasporto interessato dall'indagine e il grado di conoscenza delle normative del settore interessato.
5. Il Direttore Generale della DiGIFeMa procede ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'eventuale affidamento di incarichi a figure professionali di comprovata specializzazione, non iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 ed esterne all'Amministrazione, nelle ipotesi di esigenze di supporto tecnico-scientifico specifico e connesso alle attività di indagine.
6. Per l'eventuale affidamento di servizi di assistenza tecnica, funzionali allo svolgimento delle indagini e diversi da incarichi individuali ad esperti, il Direttore generale della DiGIFeMa applica le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Nei limiti delle risorse disponibili il Direttore Generale della DiGIFeMa può altresì stipulare apposite Convenzioni con Istituti universitari, Enti di ricerca o società di consulenza tecnica che svolgono attività d'istituto inerenti all'attività investigativa.
8. Il coordinamento delle indagini assegnate all'investigatore incaricato o alla Commissione di indagine, nonché la verifica della corretta esecuzione, sono svolte dalla

Divisione della DiGIFeMa competente per materia. La stessa Divisione, successivamente, provvede alla pubblicazione della *Relazione finale d'indagine* sull'incidente e alla trasmissione della stessa alle competenti Agenzie comunitarie di settore.

ART. 6

(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Per i sistemi di trasporto ferroviario e ad impianti fissi, l'investigatore incaricato o la Commissione di indagine svolgono l'attività investigativa assegnata, nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 22 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e delle linee guida indicate nel regolamento (UE) 2020/572.
2. Per i sistemi di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, l'investigatore incaricato o la Commissione di indagine svolgono l'attività investigativa assegnata, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 6, 9, 12 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 e delle linee guida indicate nel regolamento (UE) 1286/2011.
3. L'investigatore incaricato svolge le attività di indagine in piena autonomia e indipendenza con la massima integrità professionale attingendo informazioni direttamente o tramite le parti coinvolte.
4. L'investigatore incaricato svolge la propria attività di accertamento in modo indipendente rispetto a ogni eventuale indagine avviata dall'Autorità giudiziaria per lo stesso incidente, ma opera in coordinamento con la stessa Autorità giudiziaria secondo quanto stabilito negli Accordi a tal fine stipulati tra la DiGIFeMa e le Procure della Repubblica italiana eventualmente competenti.

ART. 7

(Obbligo di riservatezza dell'investigatore incaricato)

1. Nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all'investigatore incaricato, fatte salve eventuali autorizzazioni della DiGIFeMa, è vietato divulgare, per finalità diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta.
2. Nel corso dell'attività investigativa, e fino alla conclusione dello stesso, le risultanze della procedura investigativa, i relativi atti e documenti, nonché il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.
3. Le dichiarazioni relative all'incidente o inconveniente in campo ferroviario e su altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, nonché in campo di sinistri marittimi e per via d'acqua interne, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle investigazioni di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalità che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurarne la riservatezza.

ART. 8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali dell'investigatore incaricato avviene in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. I dati personali relativi agli investigatori sono conservati presso la DiGIFeMa ed utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto di collaborazione instauratosi successivamente al conferimento di incarico investigativo e per l'attuazione degli obblighi di trasparenza derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

ART. 9

(Esperti già iscritti negli elenchi)

1. Gli esperti già presenti nell'elenco istituito presso la DiGIFeMa sono tenuti ad inviare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicazione concernente la loro volontà di permanere nell'elenco, corredata dai documenti previsti dall'Art 4 del presente decreto e, laddove siano intervenute modifiche sostanziali, da un *curriculum vitae* aggiornato.
2. A seguito della ricezione della documentazione di cui al comma 1, la Direzione Generale procede a esaminare la stessa ai sensi di quanto disposto dal decreto interministeriale 9 maggio 2022, n. 127.
3. La Direzione Generale provvede alla cancellazione laddove ravvisi la mancata sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e procede, altresì, alla cancellazione dall'elenco degli investigatori che dovessero farne richiesta. In entrambi i casi, la DiGIFeMa ha cura di dare avviso all'interessato.

ART. 10

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di pubblicazione del presente avviso le precedenti modalità di iscrizione all'elenco degli esperti, ed i relativi moduli eventualmente presenti sul sito istituzionale della DiGIFeMa, sono abrogati e sostituiti dal nuovo modulo allegato al presente decreto.
2. Le domande pervenute nelle more della pubblicazione del presente avviso, con le modalità stabilite dal pregresso decreto direttoriale 19 maggio 2019, n. 3466, saranno considerate valide e valutate ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 9, comma 2.
3. Il presente decreto, e il relativo allegato, sono pubblicati sul sito istituzionale della DiGIFeMa.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Marco D'ONOFRIO